

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019

377/2019/R/EEL

RICONOSCIMENTO A ENIPOWER S.P.A., PER L'ANNO 2008, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION TRADING SYSTEM, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE S.P.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92 IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO DI COLLESALVETTI (LI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1079^a riunione del 17 settembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 87 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la determinazione 12 maggio 2009 del Direttore dell'allora Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: determinazione 12 maggio 2009);

- la lettera del 12 maggio 2011, prot. Autorità 13493 del 17 maggio 2011, con cui Enipower Spa (di seguito: Enipower) ha presentato istanza ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system*, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) ai sensi del provvedimento Cip 6/92 in relazione all'impianto di Collesalvetti (LI);
- la lettera del 5 maggio 2012, prot. Autorità 14202 del 10 maggio 2012, con cui Enipower ha trasmesso all'Autorità i dati riferiti all'anno 2008 e necessari per l'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 in relazione all'impianto di Collesalvetti;
- la lettera del 7 ottobre 2014, prot. Autorità 27895 del 10 ottobre 2014, con cui il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito: il Comitato) ha individuato la parte delle quote assegnate afferente alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalvetti;
- la lettera del 17 luglio 2015, prot. Autorità 21420 del 17 luglio 2015, con cui il Direttore dell'allora Direzione Mercati dell'Autorità ha chiesto a Enipower di aggiornare e completare la propria comunicazione del 5 maggio 2012;
- la lettera del 29 maggio 2018, prot. Autorità 17334 del 31 maggio 2018, con cui Enipower ha chiesto al Comitato di rideterminare il numero delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalvetti;
- la lettera del 6 dicembre 2018, con cui il Comitato ha rettificato l'attestazione del numero delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalvetti;
- la lettera del 21 maggio 2019, prot. Autorità 13600 del 23 maggio 2019, con cui Enipower ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento dei dati necessari ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'impianto di Collesalvetti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per il secondo periodo di assegnazione (2008-2012), limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
 - a) il numero di quote scoperte (differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate) e

- b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- il comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell'anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92, qualora l'assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata distinguendo tra l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la rimanente quantità di energia elettrica, e qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento si considerino le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92; e che, a tal fine, il produttore, all'atto dell'invio dei dati annuali, trasmetta alla Direzione Mercati dell'Autorità ogni elemento utile, incluso il numero delle quote assegnate per l'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip 6/92 unitamente alle predette attestazioni;
 - il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08, al fine della valorizzazione economica delle quote ammesse, ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P_{FLEX} e P_{EUA} ; in particolare, si valorizza sulla base dei prezzi di negoziazione dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) il numero massimo di quote che ogni produttore può acquistare ricorrendo a tali titoli (pari al 19,3% del numero di quote assegnate), al fine di promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori titolari degli impianti termoelettrici in oggetto, dei titoli CER ed ERU in numero pari al massimo consentito;
 - per quanto riportato al precedente alinea, i valori, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione sono pari, in ogni anno solare, a:
 - P_{FLEX} , limitatamente a un numero di quote pari al minimo tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
 - P_{EUA} , limitatamente ad un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il numero di quote valorizzate a P_{FLEX} ai sensi del precedente alinea;
 - i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
 - a) P_{FLEX} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - b) P_{EUA} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e

prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;

- il comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
- il comma 6.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto siano annualmente pari al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui all'articolo 3 della medesima deliberazione, suddivise tra quote da valorizzare a P_{FLEX} e quote da valorizzare a P_{EUA} , e i corrispondenti valori annuali riconosciuti per ogni quota di emissione;
- il comma 6.4 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il rimborso degli oneri riconosciuti venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- in aderenza ai criteri richiamati ai precedenti alinea, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, sono stati definiti i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} e sono stati quantificati, per ogni società istante e per ogni impianto avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti; in particolare, per l'anno 2008, i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009 ($P_{FLEX} = 16,82 \text{ €/t}$ e $P_{EUA} = 22,66 \text{ €/t}$), mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'impianto di Collesalveti (LI) è un impianto Cip 6 misto, in quanto la potenza a cui si riferisce la convenzione di ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92 è pari a 145 MW a fronte di una potenza nominale complessiva pari a 199 MW; la convenzione Cip 6/92 ad esso relativa è scaduta il 31 agosto 2008;
- Enipower, con propria lettera in data 5 maggio 2012, ha trasmesso all'Autorità i dati necessari per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* per l'anno 2008, in attuazione della deliberazione ARG/elt 77/08 e a seguito di propria istanza del 12 maggio 2011; in tale comunicazione, Enipower aveva riportato un proprio calcolo, effettuato applicando i criteri di cui alla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 e finalizzato a individuare la parte delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto, adottando un approccio conservativo (cioè ipotizzando che tutte le quote assegnate per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 agosto 2008 fossero riferite alla sola parte Cip 6 dell'impianto, riducendo di conseguenza il numero delle quote ammesse al riconoscimento dei corrispondenti oneri). Tale calcolo non è stato

tuttavia supportato da attestazioni da parte del Comitato preposto, tra l'altro, alla determinazione del quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili;

- il Comitato ha reso disponibile l'attestazione del numero delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalveti in data 7 ottobre 2014, evidenziando tuttavia un numero di quote differente (in particolare, inferiore) rispetto a quello derivante dal calcolo effettuato da Enipower e trasmesso all'Autorità con la richiamata lettera del 5 maggio 2012;
- il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha, pertanto, richiesto a Enipower di aggiornare e completare la propria comunicazione iniziale, previa revisione e verifica dei conteggi e della metodologia adottata al fine di quantificare la parte delle quote assegnate a titolo gratuito afferente al Cip 6 nonché condivisione dei risultati con il Comitato;
- Enipower, con propria lettera del 29 maggio 2018, ha quindi richiesto al Comitato di rideterminare il numero delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalveti, fermo restando il totale delle quote complessivamente assegnate a titolo gratuito all'intero impianto;
- il Comitato, con lettera del 6 dicembre 2018, ha rettificato l'attestazione del numero delle quote assegnate a titolo gratuito afferenti alla frazione Cip 6 dell'impianto di Collesalveti; il nuovo numero di quote assegnate a titolo gratuito e attribuito alla frazione Cip 6 del citato impianto è risultato maggiore rispetto a quello inizialmente attestato dal Comitato medesimo e in linea con il calcolo inizialmente effettuato da Enipower;
- infine, con lettera del 21 maggio 2019, Enipower ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento dei dati necessari ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'impianto di Collesalveti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per l'impianto di Collesalveti, sulla base dei dati trasmessi dalla società Enipower in data 21 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dal comma 3.2 della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{FLEX} e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{EUA} ;
- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dal comma 6.1 della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} determinati tenendo conto di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 77/08 (per cui $P_{\text{FLEX}} = 16,62 \text{ €/t}$ e $P_{\text{EUA}} = 23,85 \text{ €/t}$);
- prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come disposto dal comma 6.4 della deliberazione ARG/elt 77/08

DELIBERA

1. Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali riconosce a Enipower S.p.a. gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 50 del Testo Integrato Trasporto;
3. il presente provvedimento viene trasmesso a Enipower S.p.a., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini